

cagione del deprezzamento del panno, o li induce invece ad impiegarla nell'acquisto di prodotti a compensi crescenti, così scemando ulteriormente il loro valore unitario. Dunque non c'è che dire: in tali condizioni il premio ha veramente l'effetto di scemare il costo unitario; ma in tal caso un tale effetto non è dovuto al premio per sé stesso, ma al premio combinato colla imposta sopra altri produttori.

Ma un tal fatto non ha veramente nulla di singolare. E in realtà è ben sicuro che i consumatori col domandare dei prodotti soggetti a costo crescente impediscono che la produttività del lavoro raggiunga il suo massimo virtuale, e che perciò una legge, la quale proibisse assolutamente il consumo di quelle merci, darebbe luogo per sé stessa ad un accrescimento nella produttività del lavoro. Ebbene, il premio sui prodotti a costi decrescenti accompagnato all'imposta sui prodotti a costo crescente ha appunto per effetto di stimolare i consumatori all'acquisto dei primi prodotti e di dissuaderli dall'acquisto dei secondi, e con ciò indubbiamente riesce ad accrescere la produttività del lavoro.

II.

Nella pratica i premi si presentano talora sotto forme larvate. Una fra queste è costituita dalla restituzione dei dazi. Se la materia prima di un determinato prodotto viene colpita di dazio all'importazione, bisogna restituire all'esportatore del manufatto il dazio percepito sulla materia prima, poichè solo a tal patto questo potrà concorrere colle merci estere nel mercato internazionale. Però, finchè la cosa si limita a ciò, la restituzione del dazio toglie bensì un aggravio alla esportazione, ma non costituisce per sé stessa un premio all'esportazione. Ma la restituzione del dazio diviene un premio di esportazione, quando esso si concede anche a chi esporta una merce fatta con materia prima diversa da quella importata.

E ciò che si effettua in Francia, a partire dal 1850, pel meccanismo degli *acquits à caution*. Un importatore di grano in Francia riceve un *acquit*, ossia un certificato di esonero dal pagamento del dazio, a patto che venga riesportata entro 20 giorni una quantità equivalente di farina, fatta poi con grano importato o con qualunque